



COMUNE DI ONANÌ

Provincia di Nuoro

Area Tecnica

AVVISO PUBBLICO

per la raccolta delle domande di contributo per interventi di recupero primario degli edifici privati ricadenti nel centro di antica e prima formazione o nella zona urbanistica A (centro storico), ai fini della formazione del Programma comunale

«Recupero Primario Einstein Telescope – Bando Regionale 2026»

(art. 11, comma 1, del Bando Regionale)

L.R. 6 febbraio 2026, n. 1, art. 7, comma 7 – L.R. 13 ottobre 1998, n. 29

Deliberazione della Giunta regionale n. 50/34 del 15 ottobre 2026 – Determinazione del Direttore del Servizio Supporti direzionali, affari giuridici e finanziari n. 1707, prot. n. 54407 del 26 ottobre 2026

Il Responsabile del Servizio

Vista la Legge Regionale 6 febbraio 2026, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2026), e in particolare l'articolo 7, comma 7, che autorizza il finanziamento di interventi di recupero primario degli edifici ubicati nei centri di antica e prima formazione o nelle zone urbanistiche A dei Comuni interessati dal progetto Einstein Telescope;

Vista la Legge Regionale 13 ottobre 1998, n. 29, recante «Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna», e in particolare gli articoli 8 e 14, relativi agli interventi di recupero primario;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/34 del 15 ottobre 2026, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti destinati agli interventi di recupero primario nei Comuni interessati dal progetto Einstein Telescope;

Vista la Determinazione n. 1707, prot. n. 54407 del 26 ottobre 2026, del Direttore del Servizio Supporti direzionali, affari giuridici e finanziari della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con la quale è stato approvato il Bando «Recupero primario Einstein Telescope – Bando 2026» (Allegato A), unitamente ai relativi allegati da 1 a 5;

Visto il suddetto Bando regionale, che disciplina i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione degli interventi e le procedure per la predisposizione e la trasmissione dei Programmi comunali;

Considerato che il Comune di **Onani** rientra tra i Comuni destinatari delle risorse previste dal Bando regionale;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 11 del Bando regionale, il Comune è tenuto a pubblicare un apposito avviso pubblico per un periodo non inferiore a venti giorni, finalizzato alla raccolta delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati;

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione del presente Avviso pubblico per consentire la presentazione delle domande e la successiva predisposizione del Programma comunale degli interventi, secondo le modalità stabilite dal Bando regionale;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 29.10.2026 con la quale è stato approvato il presente Avviso pubblico e i relativi allegati;

Rende noto

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di interventi di recupero

primario degli edifici di proprietà privata ubicati nei centri di antica e prima formazione (centri matrice) o nelle zone urbanistiche A (centro storico) del Comune di **Onanì**, nell'ambito del Bando regionale «Recupero primario Einstein Telescope – Bando 2026», approvato con Determinazione n. 1707 del 26 ottobre 2026.

La presentazione delle domande, la verifica della loro ammissibilità e la successiva predisposizione del Programma comunale degli interventi sono disciplinate dalle disposizioni del Bando regionale e del presente Avviso pubblico.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Avviso disciplina la raccolta delle domande di contributo per la realizzazione di interventi di recupero primario, ai sensi degli articoli 8 e 14 della L.R. n. 29 del 1998, negli edifici di proprietà privata ubicati nel centro di antica e prima formazione (centro matrice) o nella zona urbanistica A (centro storico) del Comune di Onanì, nell'ambito delle azioni di sviluppo territoriale connesse al progetto Einstein Telescope e in coerenza con il quadro di governance multilivello definito dall'Accordo istituzionale del 20 marzo 2025, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Gli interventi di recupero primario sono finalizzati al recupero della funzionalità e del decoro degli edifici privati (art. 3, comma 1, lett. c), L.R. n. 29 del 1998) e sono finanziati dal Comune con le risorse trasferite dalla Regione.
3. Le domande ritenute ammissibili sono inserite nel Programma comunale degli interventi di recupero primario, approvato dal Comune e trasmesso alla Regione per la valutazione e il finanziamento ai sensi degli artt. 11 e 12 del Bando Regionale.
4. Il Bando Regionale, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e consultabile al seguente link:
<https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/179308717146932>,
costituisce parte integrante del presente Avviso. Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni del Bando Regionale.

Art. 2

Risorse disponibili

1. Le risorse assegnate al Comune di Onanì ai sensi dell'art. 4 del Bando Regionale ammontano a complessivi euro 360.000,00, così ripartiti: euro 180.000,00 per l'anno 2026, euro 108.000,00 per l'anno 2027 ed euro 72.000,00 per l'anno 2028.
2. Le risorse sono destinate al finanziamento degli interventi di recupero primario ammessi a contributo secondo le condizioni, i limiti e le modalità stabiliti dal Bando regionale.
3. La concessione dei contributi è subordinata all'espletamento delle procedure di valutazione e approvazione previste dal Bando regionale, nonché all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna.
4. Le eventuali economie sono Le eventuali economie sono utilizzate e, ove ricorrano le condizioni, redistribuite secondo quanto previsto dall'art. 14 del Bando Regionale.

Art. 3

Ambito territoriale

1. Sono ammissibili esclusivamente interventi negli edifici di proprietà privata ubicati nel centro di antica e prima formazione (centro matrice), individuato ai sensi dell'art. 5, comma 16, della L.R. n. 3 del 2008, o nella zona urbanistica A (centro storico) del Comune di Onanì.
2. La localizzazione dell'edificio all'interno degli ambiti territoriali di cui al comma 1 costituisce requisito di ammissibilità dell'intervento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), del Bando regionale.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo al Comune:

- a) i proprietari degli immobili oggetto di intervento;
- b) coloro che vantino un titolo all'uso degli stessi (usufrutto, locazione, comodato o altro titolo idoneo), previo assenso del proprietario.

2. Per ciascun edificio può essere presentata una sola domanda. Per «intervento» si intende l'insieme delle opere di recupero primario relative a un medesimo edificio.

Art. 5

Titolo di disponibilità degli immobili

1. Il richiedente deve dimostrare di essere proprietario dell'immobile ovvero di averne titolo al relativo uso, allegando il titolo di proprietà ovvero apposita dichiarazione sostitutiva, il relativo contratto o altro titolo idoneo.
2. Se il richiedente è diverso dal proprietario, deve altresì allegare l'atto di assenso alla presentazione della domanda e l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi, sottoscritti dal proprietario.
3. Per gli edifici in comproprietà la domanda è presentata da uno dei comproprietari, con la delega degli altri comproprietari.
4. Per gli edifici in condominio la domanda è presentata dall'amministratore, autorizzato con delibera assembleare. Il contributo è erogato ai singoli condomini in base alle rispettive quote di proprietà (art. 14, comma 7, L.R. n. 29 del 1998).

Art. 6

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi di recupero primario finalizzati al recupero dell'immobile sotto il profilo statico, igienico-sanitario, funzionale ed estetico, ai sensi degli articoli 8 e 14 della L.R. n. 29 del 1998, articolati nelle seguenti categorie (art. 8 del Bando Regionale):

- a) **Categoria A** (contributo fino al 60%): restauro e recupero delle coperture, dei prospetti e delle relative strutture di fondazione, comprese, a titolo esemplificativo, la riparazione o ricostruzione di elementi strutturali degradati, il rifacimento del manto di copertura con tecniche e materiali coerenti con le caratteristiche dell'edificio, il consolidamento statico delle murature, il ripristino di intonaci tradizionali, il recupero di elementi architettonici di pregio e delle facciate esterne;
- b) **Categoria B** (contributo fino al 20%): restauro e adeguamento degli elementi di comunicazione verticali e orizzontali e degli impianti necessari a garantire la funzionalità dell'edificio, quali il recupero o rifacimento di scale, androni, corridoi e altri spazi comuni degli edifici plurifamiliari, il ripristino di solai e strutture di collegamento, gli interventi sugli impianti tecnologici a servizio dell'edificio o delle sue parti comuni, compresi gli allacciamenti alle reti tecnologiche pubbliche, strettamente necessari alle opere di recupero primario e privi di autonomia funzionale. Sono esclusi gli impianti e le dotazioni a servizio esclusivo delle singole unità immobiliari e gli interventi di miglioramento del comfort abitativo, ammodernamento o adeguamento delle stesse.

2. Sono ammissibili le opere strettamente funzionali e direttamente connesse agli interventi di recupero primario, cioè indispensabili per l'esecuzione, il completamento o la piena funzionalità delle opere finanziate e non ragionevolmente separabili dall'intervento principale (ad esempio opere provvisorie, ponteggi, apprestamenti per la sicurezza, scavi e reinterri, demolizioni necessarie e ripristini conseguenti), nonché le opere di ripristino strettamente limitate allo stato preesistente o equivalente delle componenti interessate dalle lavorazioni.

3. Non sono ammissibili gli interventi di sostituzione, rinnovo, miglioramento o riqualificazione di componenti edilizie non strettamente necessari, gli interventi di recupero secondario delle singole unità immobiliari, la manutenzione ordinaria o straordinaria non direttamente connessa alle opere di recupero primario e ogni opera priva di un rapporto diretto e funzionale con le finalità del presente Avviso.

Art. 7

Requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi per i quali sussistano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 10, i seguenti requisiti (art. 9 del Bando Regionale):

- a) localizzazione dell'edificio all'interno del centro di antica e prima formazione o della zona urbanistica A di cui all'art. 3;
- b) titolo in proprietà privata dell'edificio ovvero altro titolo legittimante la presentazione della domanda e l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 4 e 5;
- c) presentazione di una sola domanda per ciascun edificio;
- d) integrale riconducibilità delle opere previste alle categorie A e/o B di cui all'art. 6 e alle spese ammissibili di cui all'art. 8;
- e) legittimità dell'edificio sotto il profilo urbanistico-edilizio;
- f) conformità o assentibilità dell'intervento secondo la disciplina urbanistica ed edilizia comunale, con particolare riferimento alla disciplina del centro di antica e prima formazione o della zona A e, ove l'immobile sia vincolato, compatibilità con la disciplina di tutela paesaggistica e dei beni culturali;
- g) inizio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda;
- h) contributo richiesto nei limiti delle percentuali e dell'importo massimo di cui all'art. 8;
- i) completezza della documentazione essenziale di cui all'art. 11, tale da consentire la verifica dell'ammissibilità e la valutazione dell'intervento.

2. I requisiti di cui alle lettere a), b) (fatta salva l'ipotesi del subentro), e) e f) devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo del contributo.

3. Il possesso dei requisiti è attestato mediante le dichiarazioni sostitutive rese nella domanda (Allegato 1) e nella scheda tecnica sintetica (Allegato 3) ed è verificato dal Comune in sede di istruttoria.

4. La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporta l'esclusione dell'intervento, salvo il requisito di cui alla lettera c): in caso di più domande per il medesimo edificio è presa in considerazione la domanda presentata per ultima.

Art. 8

Entità del contributo e spese ammissibili

1. Il contributo è concesso a fondo perduto dal Comune, nei limiti delle risorse assegnate e sulla base degli esiti definitivi della valutazione approvati dalla Regione, nelle seguenti misure massime (art. 18 del Bando Regionale):

- a) fino al 60 per cento della spesa complessiva per le opere di categoria A;
- b) fino al 20 per cento della spesa complessiva per le opere di categoria B.

2. Il contributo non può in ogni caso superare l'importo di euro 80.000 per singolo intervento. La quota di spesa non coperta dal contributo costituisce compartecipazione obbligatoria del beneficiario, che è tenuto a garantirne l'integrale copertura finanziaria.

3. Se l'intervento comprende opere di entrambe le categorie, il quadro economico ne evidenzia distintamente gli importi.

4. Sono inoltre ammissibili l'IVA, se costituisce costo effettivamente sostenuto e non recuperabile, e le spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione) nel limite del 15 per cento dell'importo dei lavori ammessi. Spese tecniche e IVA sono attribuite alle categorie A e B in proporzione ai relativi lavori; le opere complementari, accessorie e di ripristino sono imputate alla categoria cui sono strettamente funzionali.

5. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche di progettazione strettamente necessarie alla predisposizione della documentazione allegata alla domanda.

6. Il computo metrico estimativo è redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici vigente e, per le voci non previste, mediante analisi dei prezzi (art. 14, comma 3, lett. c), L.R. n. 29 del 1998); comprende esclusivamente opere riconducibili alle categorie ammissibili.

7. Il contributo è cumulabile con le provvidenze previste da altre leggi regionali e dalle leggi regionali in materia di recupero secondario e di contenimento dei consumi energetici (art. 14, comma 11, L.R. n. 29 del 1998).

Art. 9

Impegno alla locazione

1. Il richiedente può assumere nella domanda (Allegato 1, Sezione C) l'impegno a concedere in locazione l'immobile, o parte di esso, per le esigenze del personale dedicato alla realizzazione dell'infrastruttura di ricerca Einstein Telescope e delle opere connesse. L'impegno è recepito nella convenzione con il Comune e costituisce criterio di preferenza a parità di punteggio ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. d).

Art. 10

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 e sottoscritta dal richiedente, corredata della documentazione di cui all'art. 11, deve pervenire al Comune **entro le ore 23:00 del giorno 20/11/2026**, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

a) posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune protocollo@comune.onani.nu.it

2. L'oggetto della PEC o la busta riporta la dicitura: «Recupero Primario Einstein Telescope – Bando Regionale 2026 – Domanda di contributo». Fa fede la data e l'ora di ricezione al protocollo comunale.

3. La domanda è sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ovvero con firma autografa, accompagnata in tal caso da copia del documento di identità del sottoscrittore.

4. Non sono ammesse le domande presentate direttamente alla Regione (art. 15, comma 1, del Bando Regionale).

Art. 11

Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione (art. 10, comma 2, del Bando Regionale):

A. Documentazione amministrativa

- a) domanda di contributo e dichiarazioni del richiedente, secondo il modello di cui all'Allegato 1;
- b) copia del documento di identità del richiedente, salvo che la domanda sia sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata;
- c) in caso di proprietà, delega alla presentazione della domanda sottoscritta dagli altri comproprietari;
- d) in caso di condominio, deliberazione dell'assemblea condominiale di autorizzazione alla presentazione della domanda e all'esecuzione dell'intervento;
- e) se il richiedente è diverso dal proprietario, atto di assenso del proprietario alla presentazione della domanda e autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

B. Documentazione attestante la disponibilità dell'immobile

- a) titolo di proprietà dell'immobile o dichiarazione sostitutiva;
- b) se il richiedente non è proprietario, contratto o altro titolo idoneo attestante la legittima disponibilità dell'immobile, unitamente agli atti di cui alla sezione A, lettera e).

C. Documentazione tecnica dell'intervento

- a) scheda tecnica sintetica dell'intervento, compilata e sottoscritta dal tecnico incaricato secondo il modello di cui all'Allegato 3;
- b) relazione tecnico-illustrativa, coerente con l'Allegato 3, recante la descrizione dell'immobile e delle sue caratteristiche storico-tipologiche, dello stato di conservazione e dei fenomeni di degrado, delle opere previste distinte per categoria A e B, delle opere complementari e accessorie e della loro stretta necessità, dei materiali e delle tecniche costruttive, la valutazione della coerenza con i caratteri dell'edilizia storica, con gli strumenti urbanistici comunali e, ove pertinenti, con i Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna e le Linee guida per la tutela del paesaggio nei centri di antica e prima formazione (<https://www.sardegna.territorio.it/cittacentristorici/manualirecupero.html>), nonché l'indicazione del livello di completezza dell'intervento;

- c) documentazione fotografica dello stato di fatto, idonea a rappresentare l'immobile, le componenti interessate e i fenomeni di degrado dichiarati;
- d) elaborato grafico semplificato o schema illustrativo che individui la localizzazione dell'immobile nel centro di antica e prima formazione o nella zona A, la sua configurazione essenziale, le componenti interessate e la localizzazione delle principali lavorazioni;
- e) computo metrico estimativo di massima, redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici vigente e distinto tra opere di categoria A, opere di categoria B e opere complementari e accessorie;
- f) eventuale documentazione catastale, archivistica o di altro tipo idonea ad attestare l'epoca di costruzione dell'immobile, ai fini del criterio B di cui all'art. 13; in alternativa l'epoca di costruzione può essere attestata dal tecnico nell'Allegato 3 sulla base di elementi oggettivi. In assenza, al criterio è attribuito punteggio zero;
- g) eventuale impegno alla locazione di cui all'art. 9.

2. Relazione, fotografie, elaborati grafici e computo metrico devono essere coerenti con i dati, le dichiarazioni e il quadro economico dell'Allegato 3.

3. In caso di difformità tra i contenuti dell'Allegato 3 e quelli degli ulteriori elaborati allegati alla domanda, il Comune può richiedere i chiarimenti o le regolarizzazioni necessari, assegnando un congruo termine, purché non comportino la modifica sostanziale dell'intervento, l'inserimento di nuove opere o l'attribuzione di requisiti non posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Le carenze documentali sostanziali che non consentano di verificare l'ammissibilità dell'intervento o di procedere alla relativa valutazione determinano la mancata inclusione dell'intervento nel Programma comunale.

Art. 12

Istruttoria comunale e Programma comunale

1. Il Comune effettua l'istruttoria preliminare delle domande e verifica in particolare (art. 11, comma 2, del Bando Regionale):

- a) la localizzazione degli interventi nel centro di antica e prima formazione o nella zona A;
- b) la riconducibilità degli interventi alle tipologie di recupero primario ammissibili;
- c) la titolarità o la legittima disponibilità dell'immobile e gli altri atti di assenso o autorizzazione;
- d) la conformità o assentibilità urbanistico-edilizia dell'intervento e la legittimità dello stato dell'edificio;
- e) la completezza della documentazione presentata.

2. Per ciascun intervento il Comune compila la scheda di valutazione (Allegato 2 del Bando Regionale) e attribuisce un punteggio preliminare secondo i criteri di cui all'art. 13.

3. Conclusa l'istruttoria, il Comune seleziona le domande ammissibili, redige, ove necessario, la graduatoria comunale e predispone il Programma comunale secondo lo schema di cui all'Allegato 5 del Bando Regionale. Il Programma comunale è approvato con deliberazione [della Giunta comunale / dell'organo competente] e trasmesso alla Regione entro le ore 23.59 del 30 novembre 2026.

4. Le domande prive dei requisiti di ammissibilità o con carenze documentali sostanziali tali da non consentire la verifica dell'ammissibilità o la valutazione dell'intervento non sono inserite nel Programma comunale. Il Comune comunica agli interessati l'esito dell'istruttoria secondo le disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.

5. L'inserimento nel Programma comunale non costituisce di per sé diritto al contributo: il punteggio definitivo è attribuito dalla Commissione regionale e gli esiti della valutazione sono approvati con determinazione regionale (art. 13 del Bando Regionale).

Art. 13

Criteri di valutazione e graduatoria

1. Gli interventi di recupero primario sono valutati sulla base di criteri finalizzati a individuare gli immobili che presentino maggiori esigenze di recupero e maggiore rilevanza ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico dei centri matrice.

La valutazione è effettuata mediante attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 punti.

Il Comune di Onanì provvede all'attribuzione preliminare del punteggio mediante compilazione della scheda di valutazione (Allegato 2 del Bando regionale). La Commissione regionale procede alla verifica e all'attribuzione del punteggio definitivo.

2. I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono i seguenti:

A. Livello di degrado – Massimo 40 punti

Il punteggio è attribuito in relazione allo stato di conservazione dell'immobile e all'urgenza dell'intervento di recupero.

Livello di degrado	Punteggio
Grave degrado con compromissione di elementi strutturali: dissesti strutturali in atto o crolli parziali; edificio inagibile, anche solo in parte	40
Degrado rilevante con necessità di interventi strutturali e funzionali diffusi: degrado diffuso di più componenti, senza dissesti in atto	30
Degrado medio con presenza di fenomeni di deterioramento significativi: deterioramento significativo ma localizzato su singole componenti	20
Degrado limitato: degrado prevalentemente superficiale o delle finiture	10

La valutazione è effettuata sulla base della documentazione fotografica e della scheda tecnica sintetica dell'intervento (Allegato 3 del Bando regionale).

B. Epoca di costruzione e caratteristiche storico-tipologiche – Massimo 25 punti

Caratteristiche dell'immobile	Punteggio
Immobile realizzato anteriormente al 1900 e con caratteri tipologici tradizionali conservati	25
Immobile realizzato tra il 1900 e il 1945 con caratteri tradizionali conservati	20
Immobile realizzato tra il 1946 e il 1960 o immobili antecedenti al 1946 con modifica dei caratteri tipologici tradizionali	10
Immobile successivo al 1960	5

L'epoca di costruzione può essere desunta dalla documentazione catastale, archivistica o da idonea attestazione tecnica.

C. Coerenza dell'intervento con i caratteri dell'edilizia storica e con i “Manuali del recupero dei centri storici” – Massimo 20 punti

Sono valutati:

- la coerenza dell'intervento con i caratteri tipologici dell'edificio;
- il recupero degli elementi architettonici tradizionali;
- l'utilizzo di materiali e tecniche compatibili con l'edilizia storica;
- la coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni contenuti negli strumenti urbanistici comunali e, ove pertinenti, nei Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna e nelle Linee guida per la tutela del paesaggio nei centri di antica e prima formazione, che costituiscono riferimento per la valutazione della qualità e della coerenza degli interventi proposti.

I Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna e le Linee guida per la tutela del paesaggio nei centri di antica e prima formazione sono consultabili nella sezione “Città e centri storici – Manuali di recupero” del portale Sardegna Territorio:

<https://www.sardegna territorio.it/cittacentristorici/manualirecupero.html>

Livello di coerenza	Punteggio
Elevato: materiali e tecniche tradizionali o compatibili per tutte le opere, recupero degli elementi tradizionali ed eliminazione degli elementi incongrui	20
Buono: soluzioni compatibili per le opere principali e recupero degli elementi tradizionali presenti	15
Parzialmente coerente: soluzioni compatibili solo per una parte delle opere	10
Non coerente	0

D. Completezza dell'intervento – Massimo 15 punti

Sono valutati:

- il grado di recupero complessivo dell'immobile;
- la capacità dell'intervento di conseguire un recupero organico dell'edificio nell'ambito delle opere di recupero primario ammissibili;
- l'interessamento coordinato di più componenti edilizie.

Livello di completezza	Punteggio
Recupero organico dell'intero immobile (copertura e tutti i prospetti, più le opere di categoria B, ove necessarie)	15
Recupero di più componenti edilizie principali (ad es. copertura e prospetto principale)	10
Recupero limitato a singole componenti	5

3. Attribuzione del punteggio. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri. Il punteggio definitivo è attribuito dalla Commissione regionale sulla base della documentazione trasmessa dal Comune.

4. Formazione della graduatoria e finanziamento degli interventi. Qualora, nell'ambito del Comune di Onani, l'importo complessivo dei contributi richiesti per gli interventi ritenuti ammissibili sia superiore alle risorse assegnate al Comune, gli interventi sono ordinati in graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri sopra riportati e sono finanziati secondo l'ordine della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora l'importo complessivo dei contributi richiesti per gli interventi ritenuti ammissibili sia inferiore o pari alle risorse assegnate al Comune, tutti gli interventi sono finanziabili nei limiti del contributo concedibile e non è necessaria la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione delle risorse. Resta ferma, per ciascun intervento, l'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Bando regionale.

6. In caso di parità di punteggio complessivo, la posizione in graduatoria è determinata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza individuati con la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/34 del 15 ottobre 2026:

- a) maggiore punteggio conseguito nel criterio A «Livello di degrado»;
- b) maggiore punteggio conseguito nel criterio B «Epoca di costruzione e caratteristiche storico-tipologiche»;
- c) minore importo del contributo richiesto;
- d) impegno del beneficiario, assunto nella domanda di contributo (Allegato 1) e recepito nella convenzione con il Comune, a concedere in locazione l'immobile, o parte di esso, per le esigenze del personale dedicato alla realizzazione dell'infrastruttura di ricerca dell'Einstein Telescope e delle opere alla stessa connesse, in coerenza con le finalità dell'articolo 7, comma 7, della Legge regionale n. 1 del 2026.

7. In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio pubblico effettuato dalla Commissione regionale, previa comunicazione ai Comuni interessati della data e del luogo di svolgimento.

Art. 14

Concessione del contributo e convenzione

1. A seguito dell'approvazione degli esiti definitivi della valutazione da parte della Regione, il Comune li recepisce e concede i contributi ai beneficiari nei limiti delle risorse assegnate, dandone comunicazione agli interessati.
2. I rapporti tra Comune e beneficiario sono regolati da apposita convenzione, redatta secondo lo schema reso disponibile dalla Regione, che disciplina le modalità di esecuzione degli interventi, gli obblighi del beneficiario, i tempi di realizzazione e le modalità di erogazione del contributo (art. 20, comma 3, del Bando Regionale).

Art. 15 **Termini di attuazione**

1. Il beneficiario richiede il titolo abilitativo, se non già rilasciato, entro 6 mesi dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento e inizia i lavori entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione (art. 21 del Bando Regionale).
2. Il termine di inizio lavori è prorogabile solo per ritardi nel rilascio di pareri o autorizzazioni non imputabili al beneficiario e tempestivamente comunicati al Comune, che si pronuncia espressamente sulla proroga. In difetto, il beneficiario decade dal finanziamento.
3. Gli interventi devono essere conclusi entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo o del provvedimento autorizzativo richiesto, ai sensi dell'art. 14, comma 9, della L.R. n. 29 del 1998, salvo proroghe disposte dalla normativa statale o regionale.
4. La rendicontazione è presentata al Comune entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Art. 16 **Erogazione del contributo**

1. Il Comune eroga il contributo con le seguenti modalità (art. 20, comma 4, del Bando Regionale):
 - a) **acconto (eventuale)**, su richiesta del beneficiario, fino al 70 per cento del contributo concesso, subordinato alla sottoscrizione della convenzione, al rilascio del titolo abilitativo e alla presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di importo almeno pari all'anticipazione, maggiorata degli eventuali interessi e accessori, escutibile a prima richiesta entro 15 giorni, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.) e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., valida fino allo svincolo espresso del Comune successivo alla verifica finale;
 - b) **saldo**, a conclusione dei lavori, previa verifica tecnica dell'intervento eseguito, determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute, documentate e riconosciute ammissibili;
 - c) **unica soluzione**, in alternativa all'acconto, a lavori ultimati (art. 14, comma 6, L.R. n. 29 del 1998).
2. L'erogazione è in ogni caso subordinata al trasferimento delle risorse da parte della Regione.
3. In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile per successione o per atto tra vivi è ammesso il subentro del nuovo proprietario, previa verifica dei requisiti e sottoscrizione di una nuova convenzione; fino ad allora non sono disposte erogazioni in favore del subentrante (art. 20, comma 7, del Bando Regionale).

Art. 17 **Obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari sono tenuti a (art. 22 del Bando Regionale):
 - a) realizzare gli interventi nel rispetto del progetto ammesso, del Bando Regionale e della convenzione;
 - b) acquisire i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso prescritti;
 - c) comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini dell'attuazione dell'intervento;
 - d) conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile per il periodo previsto dalla normativa vigente e renderla disponibile per i controlli del Comune e della Regione;
 - e) utilizzare il contributo esclusivamente per le opere ammesse;
 - f) sottoscrivere la convenzione con il Comune e rispettarne integralmente le disposizioni;
 - g) consentire l'accesso all'immobile al personale incaricato dalla Regione o dal Comune;

- h) effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei ad assicurarne la piena tracciabilità;
- i) dare evidenza, nel cartello di cantiere, del finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna, secondo le modalità e le indicazioni definite nella convenzione stipulata con il Comune;
- j) apporre, a conclusione dell'intervento, in posizione visibile sull'immobile oggetto di finanziamento, una targa attestante il sostegno finanziario della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Legge regionale n. 29 del 1998, secondo le caratteristiche e le modalità definite nella convenzione stipulata con il Comune.

Art. 18

Controlli, revoca e recupero

1. Il Comune e la Regione Autonoma della Sardegna, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, effettuano controlli sugli interventi finanziati al fine di verificare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di ammissibilità, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari, la regolare attuazione degli interventi, l'ammissibilità e la corretta rendicontazione delle spese sostenute, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal Bando regionale e dalle convenzioni stipulate.

I controlli possono essere effettuati in qualsiasi fase del procedimento, anche successivamente all'erogazione del contributo e a campione, mediante verifiche documentali, richieste di chiarimenti o integrazioni e sopralluoghi presso gli immobili interessati.

2. Il Comune dispone la revoca totale o parziale del contributo qualora, a seguito delle attività di verifica e controllo, accerti il mancato rispetto delle condizioni previste dal Bando regionale, dalla convenzione stipulata con il beneficiario o dalla normativa applicabile.
3. Il contributo è revocato integralmente nei casi in cui l'inadempimento comporti il venir meno dei presupposti o delle condizioni essenziali per la concessione del finanziamento e, in particolare, nei casi di:

- a. mancata realizzazione dell'intervento finanziato;
- b. mancato rispetto dei termini di attuazione di cui all'art. 15 del presente Avviso, fatti salvi i casi di proroga ammessi dal Bando regionale o dalla normativa vigente;
- c. realizzazione di un intervento sostanzialmente difforme da quello ammesso a finanziamento;
- d. utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso;
- e. accertamento di dichiarazioni non veritiere rilevanti ai fini della concessione o del mantenimento del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente;
- f. mancata presentazione della rendicontazione finale, qualora tale inadempimento impedisca la verifica della regolare realizzazione dell'intervento e delle spese sostenute;
- g. ogni altra violazione degli obblighi previsti dal Bando regionale o dalla convenzione che determini il venir meno dei presupposti essenziali per il mantenimento del contributo.

4. Qualora l'intervento sia stato realizzato solo parzialmente o siano accertate spese non ammissibili, il Comune procede alla rideterminazione del contributo in relazione alle opere effettivamente realizzate e alle spese effettivamente sostenute, documentate e riconosciute ammissibili, purché la parte di intervento realizzata:

- a. sia autonomamente funzionale e coerente con le finalità del finanziamento;
- b. mantenga i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando regionale;
- c. sia riconducibile alle opere ammesse a finanziamento.

Qualora tali condizioni non ricorrano, si procede alla revoca totale del contributo.

5. In caso di revoca totale o parziale, il Comune provvede al recupero delle somme eventualmente già erogate e non spettanti, maggiorate degli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

6. Qualora sia stato erogato l'acconto di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del presente Avviso e il beneficiario non provveda alla restituzione delle somme dovute nei termini assegnati dal Comune, si procede all'escussione della fideiussione secondo le condizioni previste dalla convenzione.
7. La revoca totale o parziale è disposta dal Comune, previa contestazione al beneficiario delle cause che possono darvi luogo e valutazione delle eventuali osservazioni presentate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni sul procedimento amministrativo.
8. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere.

Art. 19

Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il Responsabile del procedimento è il geom. Domenico Porcu, ufficio tecnico, tel. 0784410023, e-mail protocollo@comune.onani.nu.it PEC: protocollo@pec.comune.onani.nu.it
2. Le richieste di chiarimento possono essere inviate all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.onani.nu.it, entro il 15/11/2026. Le risposte di interesse generale sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune.
3. Tutti i provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti la procedura di cui al presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <http://www.comune.onani.nu.it>.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono trattati dal Comune di Onani, titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, esclusivamente per le finalità del presente Avviso e del Bando Regionale, secondo l'informativa pubblicata unitamente al presente Avviso (art. 11, comma 1, del Bando Regionale).

Art. 21

Pubblicità e disposizioni finali

1. Il presente Avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune dal 29/10/2026 al 20/11/2026], per almeno 20 giorni (art. 11, comma 1, del Bando Regionale), ed è diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e nella pagina Facebook del comune di Onani.
2. Avverso il presente Avviso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
3. Il Comune si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti di modifica, sospensione o revoca del presente Avviso che si rendano necessari in conseguenza di sopravvenute disposizioni normative o di provvedimenti regionali incidenti sulla procedura.

Allegati

- a) Allegato 1 – Domanda di contributo e dichiarazioni del richiedente;
- b) Allegato 3 – Scheda tecnica sintetica dell'intervento;
- c) Informativa sul trattamento dei dati personali;

Onani 29/10/2026

Il Responsabile del Servizio Tecnico

geom. Domenico Porcu

Porcu Domenico

Firmato il 29/10/2026 16:39

Seriale Certificato: 5279227

Valido dal 22/12/2025 al 22/12/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

